



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DE SALVO | ANTONIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MOSCAROLI | GIUSEPPE MARIA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FERRAZZANI | FERRUCCIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 4038/10 depositato il 12/05/2010
- avverso la sentenza n° 590/23/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

PAPARELLI AVV. GIAMPIERO
C/O STUDIO LEG. ASSOCIATO
VIA NOMENTANA 220 00162 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 832010100594 IRPEF 2001
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 832010100595 IRPEF 2002

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 4038/10

UDIENZA DEL

20/05/2011

ore 10.00

SENTENZA

N°

183/2/11

PRONUNCIATA IL:

20/5/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14/7/2011

Il Segretario


[Signature]

Con unico ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma la signora [redacted] impugnava due avvisi di accertamento Irpef emessi dall'Agenzia delle Entrate di Frascati per gli anni d'imposta 2001 e 2002. Nelle specifico l'Ufficio, avendo la contribuente per le due annualità dichiarato redditi di E. 1.002.000 e di € 517,00 ed avendo nel periodo conseguito incrementi patrimoniali non coerenti con quelli determinabili sinteticamente – anche alla luce della disponibilità di un'abitazione principale in comproprietà e del possesso di un'autovettura – provvedeva a rideterminare su base presuntiva in € 16.050,00 il reddito per gli anni in questione.

La ricorrente eccepeva l'illegittimità della pretesa. Esponeva infatti che, per quello che concerneva gli immobili, quello sito in [redacted] era stato acquistato previo versamento in contanti da parte del marito di € 10.000,00 e con accollo di mutuo per i residui € 90.000.000 e quello sito in [redacted] con assegno del padre per l'intero importo della cessione pari ad € 70.500,00; per gli altri beni presi a parametro (il 50% dell'abitazione e l'autovettura) rilevava che le spese di gestione accertate erano eccessive. Allegato al ricorso la parte produceva una serie di assegni a comprova di quanto asserito.

L'Agenzia delle Entrate, resistendo nel grado, esponeva come l'accertamento sintetico ex art. 32 del DPR 600/73 era stato preceduto – alla luce dell'incongruenza tra reddito dichiarato e reddito attribuibile – dall'invio alla contribuente di un questionario per gli anni d'imposta in esame. L'interessata aveva ottemperato a detto invito inviando copia degli atti registrati, indicando le vetture possedute senza peraltro fornire alcuna documentazione circa i soggetti che avevano materialmente effettuato i pagamenti. Alla luce dei dati emersi e dalla risposta al questionario l'Agenzia aveva provveduto alla determinazione del reddito sintetico attribuibile alla ricorrente. Precisava inoltre che, la documentazione non trasmessa in risposta al questionario, non potevano essere presi in considerazione in sede contenziosa.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 590/23/09 depositata il 10/12/2009, rigettava il ricorso. In particolare i giudici del grado ritenevano di non poter prendere in considerazione i documenti non trasmessi in risposta all'invito dell'Ufficio e giudicavano generiche e prive di valenza probatoria le doglianze sulla eccessività delle spese accertate dall'Ufficio. H

 Avverso questa decisione propone appello la contribuente. L'appellante si duole del fatto che la Commissione tributaria provinciale, anziché tener conto di quanto incontestabilmente emergeva dalla documentazione bancaria prodotta in sede di ricorso, abbia dato pregio alla eccezione sollevata dall'Ufficio ex art. 32 del DPR circa l'impossibilità di prendere in considerazione in sede contenziosa documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio. Rileva comunque come, a norma del citato articolo, il termine ultimo decadenziale per la produzione di documenti è quello della presentazione del ricorso di primo grado e tale previsione normativa fa venir meno le cause di inutilizzabilità pure previste. Osserva comunque di aver compiutamente adempiuto agli adempimenti posti nel questionario inviando la copia degli atti richiesti tra i quali non erano indicati quelli poi prodotti in uno con il ricorso. Eccepisce inoltre che gli avvisi impugnati sono nulli per carenza dei presupposti e quindi per difetto di motivazione. Ciò per il fatto che il presupposto primario dell'accertamento sintetico per gli anni in discussione deve essere l'accertamento sintetico per gli anni 2003 e 2004 in cui sono stati conseguiti gli incrementi patrimoniali, accertamento che l'Amministrazione finanziaria ha ommesso di effettuare.

L'Agenzia delle Entrate, resistendo in giudizio, deduce la novità e comunque l'infondatezza dell'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento in discussione per mancata emissione di accertamenti sintetici per gli anni d'imposta 2003 e 2004. Contesta inoltre i vari rilievi sollevati dall'appellante facendo presente comunque che la documentazione prodotta non è dimostrativa dell'origine di tale denaro.



Deve preliminarmente considerarsi inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in questa sede, l'eccezione sollevata dall'appellante relativa alla insussistenza del presupposto impositivo in assenza di accertamento per gli anni 2003 e 2004 nei quali si sono verificati gli incrementi patrimoniali.

Pare opportuno altresì precisare che questo Collegio condivide quanto ritenuto dai primi giudici circa gli effetti preclusivi alla presa in esame, anche in sede contenziosa, di atti e documenti non esibiti o trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio, che nascono dall'avvertenza di cui al punto 2) del questionario dell'Agenzia delle Entrate. Con i limiti peraltro di quanto previsto dall'art.32 DPR 600/73 che rappresenta comunque norma generale e non derogata dal questionario stesso.

Alla luce delle eccezioni avanzate dalla contribuente, quello che occorre in concreto valutare è il contenuto del questionario inviato dall'Ufficio alla contribuente, gli adempimenti posti in essere dall'interessata, le risultanze probatorie che l'appellante ha inteso offrire nelle varie sedi, la loro eventuali idoneità a contrastare le pretese dell'Ufficio.

L'Agenzia delle Entrate, con il questionario che è all'esame, ha richiesto alla contribuente, con riferimento agli anni d'imposta 2001 e 2002, di produrre tre atti di compravendita dalla stessa posti in essere negli anni 2003 e 2004. Contestualmente le è stato richiesto di presentare copia delle dichiarazioni dei redditi, di indicare l'eventuale possesso, anche per i familiari conviventi, di redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte, di indicare le spese sostenute per incrementi patrimoniali (specificatamente per l'acquisto di fabbricati), di indicare distintamente beni ed indici di capacità contributiva nella disponibilità anche dei familiari conviventi sulla base di una serie di beni predeterminati (a/k).

La contribuente ha provveduto all'invio di quanto richiesto e l'Ufficio, sulla scorta degli acquisti effettuati negli anni 2003 e 2004, ha provveduto a determinare una sua diversa capacità contributiva emettendo gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta verificati. La parte ne ha eccepito l'illegittimità in quanto gli acquisti, che erano stati presi come indice di capacità contributiva, erano stati effettuati con denaro del coniuge e del padre, come era chiaramente comprovato dai titoli di pagamento (assegni) che sono stati allegati al ricorso introduttivo.

 Alla luce di quanto detto in premessa, circa le preclusioni alla produzione documentale discendente dalla disposizione di cui al punto 2) del questionario, e di quanto deciso dai primi giudici circa l'inutilizzabilità della produzione avvenuta in questa sede, quello che occorre stabilire è se i documenti ora prodotti fossero stati richiesti all'interessata, la quale non avrebbe riscontrato l'invito. Ciò impone un esame rigoroso del questionario nel rispetto del dato testuale, ma anche del generale principio (che riguarda tutti i questionari che vincolano in qualche maniera il destinatario) più volte affermato secondo il quale eventuali dubbi interpretativi devono essere risolti in senso favorevole alla parte debole. Orbene appare inoppugnabile che le richieste dell'Ufficio si riferiscono all'anno d'imposta 2001 e 2002 e che tutte le richieste e notizie non possono che essere inerenti ai suddetti anni d'imposta. Ciò si ricava dalla logica che sottende al documento, che è finalizzata a fotografare, sotto più aspetti ed in relazione a varie poste di spesa, la reale situazione reddituale del contribuente. Ma a tale conclusione si perviene anche dall'esame del testo laddove, in via preliminare, viene indicato l'anno d'imposta di riferimento (nello specifico anni 2001 e 2001) ed a seguire l'elenco delle richieste, reddituali e di spesa, da evadere. Aiuta anche la lettura del documento, laddove viene richiesto al contribuente di "indicare distintamente i beni e gli elementi indici di capacità contributiva (per cui al successivo elenco) riferiti ai periodi d'imposta in argomento, nella disponibilità della S.V. e dei familiari conviventi". 

Logica e rispetto del testo portano a concludere che il contribuente sia tenuto agli adempimenti di produzione con riferimento esclusivamente agli anni d'imposta per i quali l'Ufficio procede.

La parziale anomalia è che nel questionario di cui si discute l'Ufficio fa un'ulteriore richiesta di produzione documentale, che è riferita ad atti conclusi in annualità diverse e successive. E' evidente che il contribuente non può sottrarsi alla richiesta, ma non è per l'effetto tenuto a produrre documenti che non gli sono stati richiesti, anche se in qualche maniera correlati con quelli prodotti. Con l'effetto che, laddove l'Ufficio intenda utilizzare detti documenti, come nel caso di specie, come indici di diversa capacità contributiva anche per gli anni verificati, deve essere data al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria sulla base di documenti in suo possesso e non prodotti in quanto non specificatamente richiesti. Ciò con l'unico limite del rispetto di quanto previsto dall'art. 32, ultimo comma, del DPR 600/73, essendo evidente che l'interessato non ha potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.

Venendo all'aspetto sostanziale della vicenda, l'appellante ha provato, attraverso la produzione dei vari titoli di pagamento, che i tre acquisti sono stati fatti con esborsi effettuati dal marito e dal padre. In particolare, in relazione a quest'ultima compravendita, non sussistono neppure i vincoli di convivenza tra le parti che possano giustificare un'imputazione dell'acquisto alla capacità contributiva della contribuente.

Poiché l'Ufficio ha di fatto fondato gli accertamenti per gli anni 2001 e 2002 sulla diretta riferibilità alla contribuente delle spese per gli acquisti degli immobili avvenuti nel 2003 e 2004 – gli altri aspetti riguardanti le spese di manutenzione della vettura e quelle di conduzione dell'abitazione sono marginali e comunque non sono stati separatamente considerati, per cui non è possibile una loro autonoma valutazione come indice ~~di diversa capacità contributiva~~ di diversa capacità contributiva – risultando provato che gli esborsi per gli incrementi patrimoniali sono stati sostenuti da soggetti diversi dalla sig.ra. ~~gli accertamenti stessi~~ gli accertamenti stessi appaiono immotivati e conseguentemente illegittimi.

L'appello della contribuente viene pertanto accolto.

La particolarità della materia all'esame, che non ha specifici riscontri giurisprudenziali, legittima la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie l'appello della contribuente. Spese compensate.

Così deciso il 20/05/2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

